



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER L'ISTITUZIONE O IL RAFFORZAMENTO DI CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n.59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;

VISTO il D.P.C.M. dell’11 dicembre 2003, recante “Costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all’art.29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n.39” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il D.P.C.M. del 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg. 9, Foglio 313;

VISTO l’art.16 del citato D.P.C.M. del 1° ottobre 2012, che stabilisce che il Dipartimento per le Pari Opportunità è “la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. USG n.6759 del 1° ottobre 2018 inerente aspetti operativi dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito "UNAR");

VISTO il D.P.C.M. del 22 febbraio 2019 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019 al n.540;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le Pari Opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, al n.880;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 13 settembre 2023 per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024 -2026;

VISTO il D.P.C.M. del 13 dicembre 2023 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n.213 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2023 (suppl. Ordinario n.40) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026";

VISTA la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari Opportunità anno 2023 del 31 maggio 2023, registrata alla Corte dei conti il 13 luglio 2023, al n.2017;

VISTO il D.P.C.M. del 5 agosto 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2022 al n.2311, che conferisce al dott. Mattia Peradotto l'incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell'UNAR, nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è nominata Ministro senza portafoglio, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 al n.2629;

VISTO il D.P.C.M. 23 ottobre 2022 di conferimento degli incarichi ai Ministri senza portafoglio che attribuisce all'on. Eugenia Maria Roccella l'incarico nelle materie per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 al n.2631;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTO il D.P.C.M. 28 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2022 con il n.3087, che conferisce alla dott.ssa Laura Menicucci, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n.8 "Pari Opportunità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 12 dicembre 2022, registrato dall'UBRRAC il 13 dicembre 2022, al n.4630, che assegna al dott. Mattia Peradotto, Coordinatore dell'UNAR, la gestione delle risorse finanziarie, le autorizzazioni alle missioni nazionali e internazionali per il personale dell'UNAR, e i relativi poteri di spesa afferenti al cap. 537, nonché la gestione delle risorse finanziarie e i relativi poteri di spesa afferenti al cap. 527, Centro di Responsabilità 8 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la Strategia europea per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025 presentata dalla Commissione europea il 12 novembre 2020;

VISTA la Strategia nazionale LGBT+ per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2022-2025, adottata con decreto direttoriale del 6 ottobre 2022, in coerenza con la sopra citata Strategia europea;

VISTO l'art. 105-*quater*, come modificato dall'art. 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126 che al comma 2 istituisce un Programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le "discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere";

VISTO il decreto della Ministra per le pari opportunità e la famiglia del 17 dicembre 2020, sul quale è stato acquisito in pari data il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che in sede di prima applicazione, individua le modalità di attuazione del comma 2 del sopra citato art. 105-*quater*, come modificato dall'art. 38-*bis*, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo in particolare la pubblicazione di un Avviso a cura dell'UNAR, per un immediato utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2020;

CONSIDERATO che i centri devono garantire alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario anche adeguate condizioni di alloggio e di vitto;

VISTO l'Avviso pubblico del 10 marzo 2021 relativo alle risorse stanziare per l'anno 2020 per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, che ha avviato interventi di natura sperimentale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTO il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 23 maggio 2023, sul quale è stato acquisito in data 10 maggio 2023 il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che ha disposto il rinnovo di 12 mesi delle convenzioni stipulate con i soggetti aggiudicatari, all'esito dell'Avviso del 10 marzo 2021, mediante le risorse stanziare per l'anno 2021 in attuazione di quanto previsto dall'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, come modificato dall'art. 38-*bis*, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n.126;

VISTO il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 15 luglio 2024 sul quale è stato acquisito in data 11 luglio 2024 il parere favorevole della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che ha approvato il Programma per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime, prevedendo su tutto il territorio nazionale la realizzazione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere;

VISTO in particolare l'art. 2, primo comma, del predetto decreto che prevede che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'UNAR, procede ad indire gli avvisi pubblici, finalizzati al finanziamento dei centri per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, così come definiti dai commi 2 e 2 *bis* dell'art. 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2020, dallo stesso decreto e dal Programma ad esso allegato;

VISTO l'art.2, comma 2, del predetto decreto che stabilisce che, in sede di prima attuazione del Programma, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'UNAR, procede ad indire un avviso pubblico per le finalità di cui sopra entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso;

VISTA la determina a contrarre REP/156/2024 del 23 luglio 2024 con la quale è stata avviata la procedura relativa alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per l'istituzione o il rafforzamento di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Articolo 1

Finalità, obiettivi e linee di intervento

1. La finalità del presente Avviso è quella di fornire una tutela concreta alle persone vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

2. Con il presente Avviso si intende, quindi, promuovere l'erogazione e la diffusione dei servizi a tutela delle persone LGBT+, su tutto il territorio nazionale, mediante il finanziamento di progetti finalizzati all'istituzione e al rafforzamento di Centri contro le discriminazioni garantendo, ove necessario, anche adeguate condizioni di alloggio e di vitto, che siano in grado di generare un valore aggiunto nella governance nazionale e territoriale degli interventi per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza nei confronti delle persone LGBT+.
Tali progetti dovranno, in particolare, garantire il sostegno e l'aiuto alle persone LGBT+ in situazioni di vulnerabilità favorendo, nel contempo, percorsi di autonomia e di inserimento socio-lavorativo.
3. Obiettivo del presente Avviso è, inoltre, quello di creare reti territoriali in grado di dare risposte concrete e articolate ai bisogni delle persone LGBT+, anche con il coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali e della società civile, anche mediante accordi con gli enti regionali e locali, nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle discriminazioni e della tutela dei diritti fondamentali.
4. Le linee di intervento oggetto del presente Avviso riguardano:

Linea a) l'istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, ossia strutture operative per attività di supporto e assistenza legale, sanitaria, psicologica, di consulenza e orientamento alle persone LGBT+ vittime di discriminazione.

Linea b) il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere con adeguate condizioni di alloggio e di vitto, ossia strutture residenziali per persone LGBT+ che si trovino in condizioni di vulnerabilità, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

Articolo 2

Risorse finanziarie

1. L'ammontare totale delle risorse destinate ai progetti di cui al presente Avviso è di € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) a valere sulle risorse relative agli anni 2022 e 2023 del capitolo di spesa 527 "Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere" – Centro di Responsabilità n. 8 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento pari opportunità.
2. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti riferiti alle linee di intervento di cui all'articolo precedente sono così ripartite:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- **Linea a)** progetti per l'istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere: € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00).
Il finanziamento di ciascuna proposta progettuale non potrà superare l'importo massimo di € 100.000,00 (euro centomila/00).

- **Linea b)** progetti per il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere con adeguate condizioni di alloggio e di vitto: € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

Le risorse destinate a questa linea di intervento saranno così assegnate:

- per i Centri che hanno da 1 a 5 posti letto al momento della presentazione della proposta progettuale, il finanziamento di ciascuna proposta progettuale non potrà superare l'importo massimo di € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00);
- per i Centri che hanno da 6 a 10 posti letto al momento della presentazione della proposta progettuale, il finanziamento di ciascuna proposta progettuale non potrà superare l'importo massimo di € 180.000,00 (centottantamila/00);
- per i Centri che hanno oltre 10 posti letto al momento della presentazione della proposta progettuale, il finanziamento di ciascuna proposta progettuale non potrà superare l'importo massimo di € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00).

3. Il proponente dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari al 10% del costo totale del progetto, con l'onere di dichiarare, nel piano economico finanziario, le modalità con cui lo stesso intende far fronte al finanziamento in proprio. È, comunque, ammessa una quota di cofinanziamento in misura superiore a quella obbligatoria.
4. In caso di partecipazione in forma associata (ATS) il cofinanziamento potrà essere apportato interamente dal capofila o da un altro soggetto componente l'ATS, oppure essere ripartito tra tutti o parte dei componenti.
5. Il progetto potrà prevedere altri finanziamenti o contributi a valere su altri fondi pubblici nazionali ed europei, esclusivamente per attività che non sono oggetto di finanziamento da parte del presente Avviso. Qualora siano previste ulteriori forme di finanziamento, queste dovranno essere indicate nel piano economico finanziario.
6. Nel caso in cui, a seguito della formazione delle graduatorie relative a ciascuna delle linee di intervento, residuino risorse dagli importi di cui al precedente comma 2, l'UNAR si riserva la possibilità di attribuire dette risorse, in tutto o in parte, all'altra linea di intervento.

Articolo 3 Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di accesso al finanziamento, i seguenti soggetti:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- a) gli enti locali, in forma singola o associata, anche con riferimento agli enti territoriali;
 - b) le associazioni e le organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle vittime di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, in forma singola o associata.
 - c) i soggetti di cui alle lettere a) e b) anche in forma associata tra loro.
2. Gli enti locali di cui al comma 1, lettera a), possono ricorrere, laddove compatibili, ad una delle forme associative previste dal Titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
 3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1, lettera b), qualora soggetti proponenti in forma singola o in qualità di capofila, devono:
 - essere iscritte nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - essere costituite da almeno tre anni e non avere scopo di lucro;
 - prevedere nel loro Statuto, da almeno tre anni, la tutela dei diritti delle persone LGBT+;
 - avere una comprovata e consolidata esperienza di almeno tre anni nell'ambito della tutela dei diritti delle persone LGBT+, nonché del sostegno e aiuto alle persone vittime di discriminazione e violenza per orientamento sessuale e identità di genere;
 - avere un bilancio di esercizio degli ultimi tre anni.
 4. Qualora si intenda partecipare in forma associata, al momento della presentazione del progetto, deve essere data chiara indicazione della composizione dell'ATS, con apposita dichiarazione di impegno alla costituzione della medesima, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti interessati, e contestuale indicazione del soggetto designato per il ruolo di capofila.
 5. La formalizzazione della costituzione dell'ATS potrà avvenire anche dopo la presentazione del progetto, tramite mandato collettivo irrevocabile conferito all'ente, associazione o organizzazione indicata quale capofila e mandataria, a mezzo atto notarile o scrittura privata autenticata.
 6. Se il soggetto capofila dell'ATS è un ente locale, deve essere garantita la partecipazione di almeno un'associazione di cui al comma 1, lettera b) avente i requisiti specificati al comma 3.
 7. È ammessa la presenza in ciascun ATS di associazioni o organizzazioni non in qualità di capofila, che si sono costituite da meno di tre anni e che abbiano svolto attività di erogazione di servizi attinenti a quelli previsti dall'art. 5 del presente Avviso.
 8. Ogni soggetto proponente potrà presentare, a pena di esclusione, un'unica proposta progettuale per una sola linea di intervento (Linea a) o Linea b)) sia in qualità di capofila che come componente di ATS.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

9. L'ente locale, l'associazione o l'organizzazione capofila è comunque responsabile unico nei confronti dell'UNAR per la realizzazione del progetto e per la predisposizione, la raccolta e l'invio dei documenti e delle informazioni richieste oltre che della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute. Il finanziamento sarà erogato dall'UNAR all'ente, all'associazione o all'organizzazione capofila che provvederà al trasferimento dello stesso al/ai soggetto/i facenti parte dell'ATS eventualmente costituita, in relazione alle quote loro spettanti.
10. La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal proponente sia in forma singola o ATS, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.
11. I suddetti requisiti devono essere posseduti e dimostrati al momento della scadenza del termine prescritto dall'Avviso.

Articolo 4

Tipologia dei Centri e requisiti organizzativi

1. I Centri si dividono in due tipologie come indicato all'art. 1 comma 4:

Linea a)

La proposta progettuale dovrà riguardare l'istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni ossia sedi operative per attività finalizzate a contrastare le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Linea b)

La proposta progettuale dovrà riguardare il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere con adeguate condizioni di alloggio e di vitto, ossia strutture residenziali, anche a indirizzo riservato o segreto, dedicate ai soggetti vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e identità di genere, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. I Centri devono, per l'intera durata del progetto, essere in possesso dei seguenti requisiti organizzativi:

Linea a)

- a) facilità di accesso;
- b) l'apertura di almeno cinque giorni su sette;
- c) una linea telefonica attiva 24 h su 24, anche mediante segreteria telefonica o messaggistica;
- d) garantire l'ascolto mediante colloqui telefonici;
- e) garantire la protezione e l'accoglienza;
- f) garantire il supporto psicologico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- g) garantire il supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale;
- h) garantire il supporto sanitario;
- i) garantire la mediazione sociale;
- j) garantire l'orientamento al lavoro con previsione di corsi di in/formazione, consulenza e orientamento per l'inserimento lavorativo e, laddove possibile, la predisposizione di un programma di formazione, sostegno e avviamento lavorativo mediante progetti specifici;
- k) garantire l'orientamento all'autonomia abitativa;
- l) garantire un'adeguata pubblicizzazione della struttura e del servizio;
- m) garantire l'anonimato e della riservatezza delle persone;
- n) garantire la competenza degli operatori del Centro sulla tematica della violenza e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- o) possedere i requisiti di abitabilità, oltre che locali idonei a garantire le diverse attività nel pieno rispetto della privacy.

Linea b)

- a) facilità di accesso;
- b) una linea telefonica attiva 24 h su 24, anche mediante segreteria telefonica o messaggistica;
- c) garantire un'adeguata pubblicizzazione della struttura e del servizio;
- d) la garanzia dell'anonimato e della riservatezza delle persone;
- e) essere esistente da almeno un anno e aver garantito, nello stesso periodo, condizioni di vitto e alloggio corrispondenti a quelle di cui alla successiva lettera i);
- f) possedere i requisiti di abitabilità, oltre che locali idonei a garantire le diverse attività nel pieno rispetto della privacy;
- g) essere ubicati in un immobile o porzione di immobile di civile abitazione, ovvero in una struttura di comunità, organizzata in modo da garantire locali idonei per un'accoglienza dignitosa;
- h) garantire normali condizioni di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari ed edilizi minimi previsti dalla normativa vigente e la conformità degli impianti;
- i) garantire l'alloggio, il vitto e i beni primari per la vita quotidiana alle persone vittime di discriminazione o violenza;
- j) garantire un progetto di accompagnamento individualizzato, con il coinvolgimento del soggetto proponente, per definire nel dettaglio obiettivi, azioni, rete territoriale attivata, tempi e permanenza nell'abitazione, prevedendo, ove possibile, progetti di reinserimento socio-lavorativo;
- k) operare in modo integrato, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, con le forze dell'ordine e le istituzioni del territorio e assicurare i collegamenti diretti con le strutture di accoglienza e gli altri centri contro le discriminazioni LGBT+, laddove esistenti, presenti sul territorio, sulla base di specifici accordi;
- l) garantire l'ascolto mediante colloqui telefonici;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- m) garantire la protezione e l'accoglienza;
- n) garantire il supporto psicologico;
- o) garantire il supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale;
- p) garantire il supporto sanitario;
- q) garantire la mediazione sociale;
- r) garantire l'orientamento al lavoro con previsione di corsi di in/formazione, consulenza e orientamento per l'inserimento lavorativo e, laddove possibile, la predisposizione di un programma di formazione, sostegno e avviamento lavorativo mediante progetti specifici;
- s) garantire l'orientamento all'autonomia abitativa;
- t) garantire la competenza degli operatori del Centro sulla tematica della violenza e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- u) garantire il servizio sette giorni su sette h 24;
- v) garantire l'accesso ai servizi alle persone maggiori di 18 anni senza limitazioni di età.

Articolo 5

Modalità di erogazione dei servizi assistenziali

1. I servizi a favore delle vittime di discriminazioni o violenza motivate da orientamento sessuale e identità di genere devono essere erogati a titolo gratuito, e senza qualsivoglia onere economico o rimborso, comunque denominato, a carico delle vittime.
2. I Centri devono adottare la Carta dei servizi.
3. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori delle discriminazioni o degli abusi.
4. I Centri devono, inoltre, predisporre adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari, con le forze dell'ordine, con le strutture pubbliche competenti, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti. Anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine, devono far riferimento, ove necessario, alla rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza o della discriminazione subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
5. Al fine di garantire un più efficace svolgimento dei servizi, i Centri contro le discriminazioni di cui alla Linea a) e alla Linea b) del presente Avviso devono:
 - a) svolgere apposita istruttoria documentale sugli eventuali abusi o discriminazioni subiti;
 - b) raccogliere le eventuali segnalazioni da parte delle strutture sanitarie o socio-assistenziali dislocate sul territorio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- c) raccogliere e monitorare in maniera periodica e con funzione statistica i dati qualitativi e quantitativi sui soggetti presi in carico e sui servizi erogati secondo il modello allegato al presente Avviso;
- d) raccogliere informazioni sulle condizioni economiche e socio-lavorative dell'utente, al fine di valutare una soluzione a breve, medio, lungo periodo idonea al caso specifico.

Articolo 6

Categorie professionali

1. Il soggetto proponente deve prevedere lo svolgimento delle menzionate attività avvalendosi di un gruppo di lavoro con specifiche competenze professionali in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza, e adeguatamente e costantemente formato sul tema della violenza e delle discriminazioni in materia di orientamento sessuale e identità di genere tramite appositi piani formativi e coordinato da un responsabile della struttura.
2. I servizi di cui all'art. 5 devono essere assicurati attraverso le seguenti categorie professionali:
 - assistenti sociali,
 - mediatori sociali,
 - psicologi e/o psicoterapeuti,
 - educatori professionali,
 - avvocati civilisti e penalisti,
 - medici specializzati,e ove necessario
 - mediatori culturali e linguistici, in numero adeguato,nonché garantire la formazione iniziale e continua per gli operatori e per le figure professionali ivi operanti.

Le esperienze e la specializzazione delle figure inserite nel gruppo di lavoro devono essere comprovate da dettagliati *curricula* da allegarsi alla proposta progettuale. Tali *curricula* devono essere redatti in modo da porre in evidenza le esperienze rilevanti ai fini del presente Avviso.

3. Qualora il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, si trovasse nelle condizioni di dover sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà garantire la comprovata esperienza e specializzazione dei sostituti che intende proporre all'UNAR, che dovranno comunque vantare requisiti equivalenti, o superiori, a quelli posseduti dai componenti da sostituire. Tale sostituzione dovrà essere comunque approvata dall'UNAR.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Articolo 7

Durata dei progetti

1. Ai fini del presente Avviso pubblico, i progetti dovranno avere la durata di 18 (diciotto) mesi dall'avvio delle attività che dovrà avvenire, inderogabilmente, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'UNAR dell'avvenuta registrazione degli atti presso i competenti organi di controllo.

Articolo 8

Costi ammissibili

1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
 - necessari per l'attuazione del progetto;
 - previsti nel piano economico-finanziario;
 - generati dal progetto;
 - effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità del soggetto aggiudicatario che attua il progetto;
 - identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali;
2. I costi ammessi a finanziamento devono essere riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) costi del personale interno dipendente;
 - b) costi del personale esterno necessario alla realizzazione del progetto (quali coordinatore, operatori di accoglienza, assistenti sociali, mediatori sociali, psicologi e/o psicoterapeuti, educatori professionali, avvocati, medici specializzati ecc...);
 - c) spese per locali (affitto, spese perizia asseverata, ecc.);
 - d) costi per strumenti e attrezzature;
 - e) spese di informazione, pubblicizzazione e comunicazione relative esclusivamente ai servizi erogati dal Centro, non superiori al 5% dell'ammontare del finanziamento concesso;
 - f) spese per il vitto e per l'acquisto di beni primari per la vita quotidiana, **solo nel caso di Centri di cui alla Linea b)**;
 - g) spese generali inerenti al progetto (costi di gestione, consumi, canoni, contributi assicurativi, pulizia locali, etc.) su base forfettaria e comunque non superiori al 10% del finanziamento concesso.
3. Il progetto potrà prevedere, nella misura massima del 10% del finanziamento concesso, interventi di ristrutturazione e/o adattamento dei locali adibiti ai Centri di cui alla Linea a) e alla Linea b).
4. Potranno essere, altresì, previsti interventi relativi all'acquisto degli arredi, atti a garantire la funzionalità e l'utilizzo dei locali nella misura massima del 5% del finanziamento concesso.
5. Non sono ammesse spese per l'acquisto di beni immobili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

6. Ai fini della rendicontazione delle spese progettuali si deve fare riferimento alle Linee Guida allegate al presente Avviso.

Articolo 9

Documentazione richiesta

1. Al fine della presentazione della proposta progettuale, il soggetto proponente deve presentare, a pena di esclusione:
 - 1) domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e, nel caso di ATS, da tutti i legali rappresentanti dei componenti (Allegato 1);
 - 2) formulario per la presentazione della proposta progettuale compilato in ogni sua parte (Allegato 2) in cui dovranno risultare anche i componenti l'ATS, qualora prevista, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegnano a svolgere, nonché l'indicazione del personale che sarà utilizzato per le prestazioni ed i relativi curricula;
 - 3) piano economico finanziario (Allegato 3);
 - 4) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del d.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 (Allegato 4);
 - 5) in caso di ATS, dichiarazione di impegno a costituire la stessa (Allegato 5);
 - 6) se soggetto privato, patto di integrità (Allegato 6);
 - 7) relazione delle principali attività realizzate negli ultimi tre anni dal soggetto proponente e dagli altri componenti in caso di ATS;
 - 8) titolo di disponibilità del bene (es. proprietà, locazione, comodato) adibito ai Centri di cui alla Linea a) e alla Linea b);
 - 9) certificato/dichiarazione ai sensi del d.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - 10) copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo da cui si evincano i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del presente Avviso nel caso di Associazione o organizzazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo;
2. Tutti gli allegati dal n. 1 al n. 9 dovranno essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto proponente e, in caso di ATS, da tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti.
3. La documentazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente e dei componenti l'ATS, qualora prevista.
4. All'atto della sottoscrizione della Convenzione, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare perizia asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti l'idoneità dei locali adibiti a Centro contro le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

discriminazioni o Centro contro le discriminazioni con adeguate condizioni di vitto e alloggio, secondo la vigente normativa.

5. In caso di Centro già beneficiario di finanziamento sulla base dell'Avviso pubblico del 10 marzo 2021, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi d.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante la sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali.

Articolo 10

Termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente Avviso pubblico, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 9 dovrà essere inviata all'indirizzo Pec avvisocad.unar@pec.governo.it entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 17 settembre 2024 a pena di irricevibilità e quindi di esclusione dalle successive fasi di ammissibilità e valutazione di merito. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione a mezzo Pec sono comprovati dall'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte della casella Pec avvisocad.unar@pec.governo.it.
2. Nell'oggetto della Pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: "**Avviso 2024_nome soggetto proponente_Linea a) o Linea b)**".
3. Tutta la documentazione richiesta di cui all'articolo 9, costituita da allegati in file separati, dovrà essere inviata alla Pec avvisocad.unar@pec.governo.it mediante unica trasmissione. I singoli file dovranno essere nominati con la dicitura del documento cui si riferiscono.
4. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Le domande presentate attraverso canali o con tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non sono prese in esame.

Articolo 11

Responsabile unico del procedimento e iter procedurale

1. Il responsabile unico del procedimento procede d'ufficio alla verifica delle proposte progettuali pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso.
2. Successivamente alle verifiche di cui sopra, il responsabile unico del procedimento provvede a trasmettere, tramite archivio digitale, alla Commissione di cui al successivo art. 12, le proposte di progetto risultate ricevibili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

3. Il responsabile unico del procedimento provvede contestualmente a dare comunicazione ai soggetti interessati dell'esclusione delle proposte progettuali ritenute irricevibili per mancanza dei requisiti di cui al comma 1.
4. I soggetti interessati possono inviare quesiti di interesse generale (FAQ) per posta elettronica certificata all'indirizzo avvisocad.unar@pec.governo.it entro e non oltre i sette giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" la dicitura "Avviso 2024_nome soggetto proponente_richiesta chiarimenti". Le risposte a quesiti di interesse generale (FAQ) saranno pubblicate sul sito istituzionale www.unar.it nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".
5. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Mattia Peradotto, Coordinatore dell'UNAR.

Articolo 12

Commissione di valutazione e selezione delle proposte

1. Le domande di finanziamento ricevibili saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente costituita, composta da un Presidente e quattro componenti, nominata dal Coordinatore dell'UNAR in seguito alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Per le attività connesse all'ammissibilità delle proposte progettuali trasmesse dal RUP, la Commissione potrà avvalersi del supporto di una Segreteria tecnica, nominata dal Coordinatore dell'UNAR, in un numero di componenti non superiore a cinque unità.
3. La Commissione, coadiuvata dalla Segreteria Tecnica, provvederà alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle proposte trasmesse dal RUP. La verifica di ammissibilità sarà finalizzata ad accertare la regolarità della documentazione presentata, di cui all'art. 9 del presente Avviso. Durante la fase istruttoria sull'ammissibilità delle proposte progettuali, la Commissione, per il tramite del responsabile del procedimento, può invitare i soggetti proponenti a fornire chiarimenti sulla documentazione presentata ed eventuale documentazione integrativa.
4. Le proposte in possesso dei requisiti formali prescritti saranno valutate dalla Commissione sulla base di specifici criteri di valutazione di cui al seguente comma 8. Ai fini della formulazione della graduatoria, per ciascuna proposta e per ciascun criterio di valutazione verrà attribuito un punteggio corredato da sintetica motivazione.
5. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

6. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio.
7. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, l'UNAR provvederà alla ricollocazione delle risorse scorrendo la graduatoria. Qualora nello scorrimento della graduatoria si verificasse parità di punteggio, sarà finanziato il progetto individuato mediante sorteggio.
8. Di seguito sono riportati i criteri che verranno utilizzati per le suddette operazioni di valutazione, con i relativi punteggi massimi attribuibili.

• QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

| Criteria | Indicatori | Punti | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|
| AREA 1 Impatto qualitativo del progetto rispetto ai destinatari | Completezza ed esaustività dell'intervento proposto | Fino a 10 | 50 punteggio massimo |
| | Articolazione degli interventi in relazione all'ambito territoriale di riferimento del progetto | Fino a 10 | |
| | Consistenza dei servizi e qualità degli interventi proposti nell'ambito del progetto (accoglienza, assistenza specialistica, formazione, inclusione socio-lavorativa ecc.) <u>Per la sola Linea b)</u> è integrato nella valutazione dell'indicatore il servizio accoglienza residenziale (vitto e alloggio) | Fino a 20 | |
| | Qualità del gruppo di lavoro e specifiche competenze professionali del personale | Fino a 10 | |
| AREA 2 Impatto del progetto rispetto alla costruzione e mantenimento di reti territoriali | Operatività dei soggetti formalmente coinvolti nel progetto e loro coerenza nelle attività progettuali | Fino a 5 | 20 punteggio massimo |
| | Capacità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio comprovata mediante lettere di adesione | Fino a 5 | |
| | Complementarità e coerenza degli interventi progettuali con altre azioni promosse dai Servizi delle Regioni e | Fino a 10 | |



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

| | | | |
|--|--|----------|-------------------------------------|
| | degli Enti locali di riferimento (ad es. servizi socio-sanitari, di formazione, di inserimento lavorativo ecc.) | | |
| | | | |
| AREA 3 Ulteriori finanziamenti/ sostenibilità | Capacità di attivare altri finanziamenti pubblici e/o da programmi europei/nazionali per azioni che rappresentano una integrazione rispetto alle attività del progetto, nell'ottica della sostenibilità. | Fino a 6 | 10 punteggio massimo |
| | Presenza di cofinanziamento volontario (superiore al 10% obbligatorio). | Fino a 4 | |
| Totale | | | 80 |

• QUALITÀ DEL PIANO FINANZIARIO

| | | |
|---|-----------|------------------------------|
| Congruietà del piano finanziario in relazione alle attività da realizzare | Fino a 10 | 20 |
| Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi | Fino a 10 | Punteggio massimo |
| Totale | | 20 |

Articolo 13

Graduatoria, Convenzione ed erogazione del finanziamento

1. Sulla base degli esiti della valutazione della Commissione di cui all'art. 12, l'UNAR approverà e pubblicherà sul proprio sito la graduatoria, con indicazione dei progetti ammessi a finanziamento, non ammessi a finanziamento ed esclusi dalla valutazione secondo quanto previsto dall'Art. 15 del presente Avviso pubblico. La pubblicazione della graduatoria sui siti istituzionali del Governo, sezione "Amministrazione Trasparente" (www.governo.it) e su quello dell'UNAR (www.unar.it) in apposita sezione "Bandi e Avvisi" avrà valore di comunicazione ufficiale, non essendo previste comunicazioni individuali.
2. I progetti saranno finanziati nel limite di cui all'art. 2 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso pubblico, sulla base della graduatoria.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti aggiudicatari dovranno stipulare con l'UNAR apposita Convenzione debitamente sottoscritta digitalmente. Eventuali soggetti aggiudicatari che hanno usufruito del finanziamento connesso al rinnovo delle convenzioni di cui all'Avviso pubblico del 10 marzo 2021 potranno sottoscrivere la nuova convenzione solo dopo aver



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

concluso il progetto di cui al suddetto rinnovo ed aver ricevuto formale comunicazione di approvazione della relativa rendicontazione a saldo da parte dell'UNAR.

4. Nel caso di presentazione del progetto da parte di un'ATS, il soggetto capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione della Convenzione.
5. La Convenzione è l'atto formale che definisce e disciplina le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti proponenti previsti dalla normativa vigente.
6. Al fine dell'erogazione della I tranche di cui ai successivi punti 7 e 8 il soggetto aggiudicatario dovrà presentare:
 - polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti commissivi od omissivi;
 - dichiarazione di conto corrente dedicato;
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle Imposte dirette sul Reddito (ai sensi dell'art. 28, comma secondo, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600).
7. L'UNAR erogherà il finanziamento stabilito nella Convenzione con le seguenti modalità:
 - a) una prima erogazione pari al 25% dell'importo finanziato, a titolo di corrispettivo per le attività istruttorie e per l'avvio operativo delle attività, previa comunicazione di avvio delle attività, da presentarsi entro venti giorni dalla comunicazione da parte dell'UNAR dell'avvenuta registrazione da parte degli organi competenti, dietro presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa a garanzia di un pari importo ed avente validità per l'intera durata del progetto ammesso a finanziamento e della relativa richiesta di pagamento;
 - b) una seconda erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e comunque non superiore al 25% rispetto all'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto aggiudicatario, da presentare decorsi 6 mesi dall'avvio delle attività. La richiesta deve essere corredata dalla presentazione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate (SAL), nella quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse (da trasmettersi anche su supporto informatico), oggetto di approvazione da parte dell'UNAR. A seguito di detta approvazione, il soggetto aggiudicatario potrà presentare la relativa richiesta di pagamento;
 - c) una terza erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e comunque non superiore al 25% rispetto all'importo totale del finanziamento previa richiesta da parte del soggetto aggiudicatario, da presentare decorsi 12 mesi dall'avvio delle attività. La richiesta deve essere corredata dalla presentazione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate (SAL), nella quale le stesse dovranno essere descritte in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse (da trasmettersi anche su supporto informatico), oggetto di approvazione da parte dell'UNAR. A seguito di detta approvazione, il soggetto aggiudicatario potrà presentare la relativa richiesta di pagamento;

- d) il saldo sarà erogato, previa presentazione di una relazione finale nella quale le attività dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse, oggetto di approvazione da parte dell'UNAR. A seguito di detta approvazione il soggetto aggiudicatario potrà presentare la relativa richiesta di pagamento.
8. In riferimento al comma 7, qualora il soggetto aggiudicatario non ritenga di dover presentare fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia della prima erogazione a titolo di corrispettivo per le attività istruttorie e per l'avvio operativo delle attività, il finanziamento verrà erogato con le seguenti modalità:
- a) una prima erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e, comunque, non superiore al 50%, rispetto all'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto aggiudicatario relativa ai primi 6 mesi di attività. La richiesta deve essere corredata dalla relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate nel quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse (da trasmettersi anche su supporto informatico), oggetto di approvazione da parte dell'UNAR. A seguito di detta approvazione il soggetto aggiudicatario potrà presentare la relativa richiesta di pagamento;
- b) una seconda erogazione pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e, comunque, non superiore al 25%, rispetto all'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto aggiudicatario, decorsi 12 mesi dall'avvio delle attività. La richiesta deve essere corredata dalla relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate nel quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse (da trasmettersi anche su supporto informatico), oggetto di approvazione da parte dell'UNAR. A seguito di detta approvazione il soggetto aggiudicatario potrà presentare la relativa richiesta di pagamento;
- c) il saldo sarà erogato, previa presentazione di una relazione finale nella quale le attività dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, nonché di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse, oggetto di approvazione da parte dell'UNAR. A seguito di detta approvazione il soggetto aggiudicatario potrà presentare la relativa richiesta di pagamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

9. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, secondo la normativa vigente, nonché attraverso il bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
10. Tutta la documentazione prodotta ai fini del pagamento dovrà essere inviata a mezzo Pec all'indirizzo avvisocad.unar@pec.governo.it.
11. Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.
12. Nel caso in cui risulterà, dalla documentazione presentata, un ammontare di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute al netto della quota di finanziamento a carico del soggetto aggiudicatario dell'intervento e prevista nel piano economico finanziario approvato.
13. L'UNAR effettuerà il monitoraggio delle attività, riservandosi di effettuare verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi.

Articolo 14

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti nell'ambito del procedimento sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è il Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. del 25 maggio 2018. Le funzioni del titolare sono esercitate dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. del 25 maggio 2018.
3. Gli interessati, ovvero i soggetti proponenti ed eventuali soggetti terzi coinvolti (es. professionisti di cui all'articolo 6 del presente Avviso), sono tenuti a prendere visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali" allegata al presente Avviso e pubblicata con le modalità di cui al successivo articolo 15.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Articolo 15 Informazione e pubblicità

1. Gli atti della procedura saranno pubblicati sui siti istituzionali del Governo, sezione "Amministrazione Trasparente" (www.governo.it) e su quello dell'UNAR (www.unar.it) in apposita sezione "Bandi e Avvisi".

Articolo 16 Utilizzo del logo

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di utilizzare il logo ufficiale dell'UNAR con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo dell'UNAR-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni.
2. Le attività di diffusione e promozione del Centro oggetto del finanziamento anche tramite realizzazione di materiale promozionale devono essere sottoposte ad espressa approvazione preliminare da parte di UNAR.

Articolo 17 Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Articolo 18 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Roma, 24 luglio 2024

Il Direttore Generale
Dott. Mattia Peradotto